

STUDIO LEGALE
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino
Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER: Dott. Tartaglione Marco, (CF:TRTMRC68E21F839T), nato a Napoli (NA) il 21/05/1968, res.te in Latina (LT) alla via Medardo Rosso n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F: TMSDIA72H41D708J e dall'avv. Andrea de' Longis, del Foro di Benevento, C.F.:DLNNDR83B27A783S, per procura resa in calce su foglio separato che forma parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

PER

- l'annullamento del provvedimento di rigetto del Reg. Uff. prot. n. 10709 del 22.05.2019 comunicato a mezzo mail ordinaria con contenuto illeggibile, e provvedimento di rigetto comunicato a mezzo mail pec in data 27.05.2019 con diverso n. prot. Reg. Uff. 11304 del 27.05.2019 avente ad oggetto rigetto istanza di riconoscimento formazione professionale prot. n. 6141 del 09 aprile 2018, comunicato e, nonché della nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati e per il conseguenziale accoglimento dell'istanza di riconoscimento della abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania e al riconoscimento della specializzazione sul sostegno per l'insegnamento conseguita all'estero (Romania).

- annullamento del Decreto del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Lazio Reg. Uff. prot. 022590 del 21.06.2019, con il quale *"vista la nota MIUR prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 con la quale viene accertato che i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti*

*giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate; il candidato **TARTAGLIONE MARCO**, 21/05/1968 (NA) è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto per le classi di concorso **SOSTEGNO II GRADO - ADSS**, per mancanza del titolo di accesso”.*

FATTO

Il ricorrente conseguiva in Italia la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino, oltre altri titoli e CFU e previa omologazione dei suddetti titoli di studio, conseguiva in Romania abilitazione all'insegnamento e specializzazione per il sostegno in Romania.

Sulla scorta di tali titoli abilitativi e di specializzazione (nonché in possesso dei seguenti titoli conseguiti in Italia: Maturità Classica; la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino; Master Universitario di I livello in Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari, Master Universitario annuale di I livello in “La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (60 cfu); Master Universitario di I livello in Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi di progettazione), il ricorrente, proponeva due domande di riconoscimento (domanda prot. n. 6141 del 09 aprile 2018 e domanda del 11.03.2017) per materia e per sostegno, dei suddetti titoli ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie DIR. CE 35- 2006 come modificata dalla DIR. CE 55- 2013, recepite dal D. Lgs. n. 206/2007 e dal D. Lgs. n. 15/2016.

A tal fine, previo rilascio dell'attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli del titolo di studio abilitante conseguito in Italia, otteneva dal Ministero Rumeno la certificazione del conseguimento del Nivel I, del Nivel II, dell'addeverinta attestante espressamente il diritto del sig. Tartaglione Marco di insegnare in Romania nell'ambito di diritto, nonché della specializzazione per il sostegno (Nivel III).

Con comunicazione a mezzo mail ordinaria del 22.05.2019, il ricorrente riceveva comunicazione con oggetto rigetto istanza e conclusione del procedimento di reiezione delle domande con provvedimento di rigetto n. prot. 10709 del 22.05.2019 comunicato a mezzo mail ordinaria con contenuto illeggibile. Il ricorrente segnalava tempestivamente all'Amministrazione l'impossibilità di aprire il file, invitando il Ministero a notificare il provvedimento sulla sua casella pec. In data 27.05.2019, il MIUR notificava il rigetto con diverso n. Reg. Uff. prot. n. 11304 del 27.05.2019 avente ad oggetto rigetto istanza di

riconoscimento formazione professionale prot. n. 6141 del 09 aprile 2018. Con detto provvedimento avente ad oggetto: *“Riconoscimento formazione professionale – Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento”*, rimandando espressamente alla nota Miur Avviso prot. n. 5636 del 02 aprile 2019, si comunicava che *“la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie”*.

Successivamente, sempre a mezzo mail ordinaria veniva comunicato al ricorrente provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 per la classe di concorso SOSTEGNO II GRADO ADSS, cui era stato ammesso con riserva, per mancanza di titolo di accesso, *“vista la nota MIUR prot. n. 5636 del 02.04.2019 con la quale viene accertato che “i titoli denominati "programului de studii psihopedagogice, nivel i e nivel ii", conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.”*

Di qui la necessità del ricorso che merita accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

A) Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. ECCESSO DI POTERE – carenza di istruttoria –difetto di motivazione- travisamento dei fatti.

I) illegittimità dei provvedimenti di rigetto individuale e del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018

Preliminarmente, va osservato che i richiamati provvedimenti di rigetto individuali impugnati sono verosimilmente esattamente identici e, come il provvedimento di esclusione dalla

procedura concorsuale, richiamano espressamente la nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019. Detta nota, pur intitolata avviso a chiarimento, di fatto si conclude espressamente con un illegittimo ed irrituale provvedimento di rigetto cumulativo delle istanze regolarmente presentate ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 206/2007 e non evase dall'Amministrazione nei modi e nei termini di cui all'art. 16 del suddetto decreto.

Detta nota intitolata avviso a chiarimento, di fatto si conclude espressamente con un illegittimo ed irrituale provvedimento di rigetto cumulativo delle istanze regolarmente presentate ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 206/2007 e non evase dall'Amministrazione nei modi e nei termini di cui all'art. 16 del suddetto decreto.

Il provvedimento di rigetto individuale e il provvedimento di depennamento dalla richiamata graduatoria concorsuale si limitano, infatti, a richiamare la nota MIUR 5636 e le motivazioni e conclusioni in essa contenute, senza alcuna valutazione (e motivazione) individuale della posizione del ricorrente e dei titoli allegati nella propria istanza.

Si rileva, dunque, la illegittimità del provvedimento di rigetto individuale, reso in violazione delle norme citate, nonché del decreto di esclusione dal concorso, posto che gli atti impugnati in uno alla richiamata nota miur invalida *tout court* la formazione svolta dai cittadini italiani in Romania senza alcuna valutazione sulle singole domande di riconoscimento dei titoli presentate al MIUR, in dispregio ai tempi e alle modalità previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, già sanzionati nel caso in esame con sentenza del 19.04.19, nonché alle finalità dei principi comunitari e nazionali.

Detto provvedimento di rigetto individuale si limita, infatti, a rimandare all'Avviso prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, senza alcuna motivazione circa le competenze, la formazione e i titoli presentati dal sig. Tartaglione Marco.

Tuttavia, nella nota Miur si legge: ***"I TITOLI DENOMINATI "PROGRAMULUI DE STUDII PSICHOPEDAGOGICE, NIVEL I E NIVEL II", CONSEGUITI DAI CITTADINI ITALIANI IN ROMANIA NON SODDISFANO I REQUISITI GIURIDICI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI DOCENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE, E PERTANTO LE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO PRESENTATE SULLA BASE DEI SUDDETTI TITOLI SONO DA CONSIDERARSI RIGETTATE."***

Il provvedimento di rigetto individuale e il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 15/2018 risultano viziose sia in punto di difetto di motivazione e carenza istruttoria, nonché per la illegittimità dell'avviso n. 5636 che espressamente i provvedimenti

impugnati richiamano per i motivi qui di seguito dedotti, che risultano in gran parte sovrapponibili in ragione della natura, sostanza e forma degli atti impugnati.

Nel caso in esame, il Miur non ha assolutamente valutato che il ricorrente è in possesso di requisiti ulteriori, avendo ottenuto l'omologazione in Romania del percorso di studio svolto in Italia, una valida ed espressa abilitazione all'insegnamento e alla specializzazione sul sostegno in Romania e avendo complessivamente perfezionato un maggior numero di crediti formativi, per accedere e completare in Romania la specializzazione per il sostegno.

II) illegittimità del provvedimento di rigetto con data 22/27.05.2019 della nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019 e del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale. Violazione dell'art. 49 CE e delle DIR. 2005/36/CE e DIR. 2013/55/CE

Le modalità e le conclusioni cui pervengono gli atti impugnati integrano una evidente violazione dell'art. 49 TFUE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento, consolidato in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali dalla DIR. 2006/35/CE e succ. mod. e recepito dal d.lgs. n. 206/2007 e s.m., **eludendo le procedure di verifica e comparazione dei titoli** di cui si chiede il riconoscimento come previsto e disciplinato dalle richiamate norme comunitarie e nazionali.

Il provvedimento del MIUR, si sostanzia in un atto disapplicativo dei principi e delle regole stabilite nel diritto comunitario (come delineato dalle norme e dai principi richiamati nonché dagli arresti giurisprudenziali della CE, cfr sentenza Morgenbesser), attraverso una palese ed illegittima violazione della procedura individuale di riconoscimento come disciplinata dagli artt. 16, 17, 18 e 19 D. Lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 DIR. 2006/35/CE, come modificata dalla DIR. 2013/55/CE.

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'art. 49 impone non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa restrizione è tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi (v., in particolare, sentenza 5 marzo 2009, causa C-350/07, Kattner Stahlbau, Racc. pag. I-1513, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

Si osserva che la nota di avviso estrapola e richiama inconferenti ed inesatti stralci di atti interni dello Stato rumeno (ordinanza n. 5414/2016, nota novembre 2018; Decreto governativo n. 918/2013; legge istruzione rumena n. 1/11, non resi disponibili sui siti istituzionali in violazione al principio di trasparenza amministrativa), deducendo nella sostanza profili di mancata armonizzazione tra le legislazioni dei due Stati membri coinvolti, al solo fine di negare il riconoscimento dei titoli abilitativi secondo i principi e le direttive comunitarie già recepite nel nostro ordinamento.

A tal proposito, richiamando la sentenza della CE 18. 11. 2010 — CAUSA C-458/08 I – 11636, è sufficiente rilevare che secondo una giurisprudenza costante, anche in mancanza di misure di armonizzazione, una restrizione all'art. 49 CE può essere giustificata solamente da norme basate su motivi imperativi d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitano un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e nei limiti in cui sono idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919, punto 35; 9 novembre 2006, causa C-433/04, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10653, punto 33, e 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

Orbene, nel caso in esame, non rilevano né motivi imperativi di interesse generale, tampoco motivi di sicurezza pubblica espressamente richiamati dalla direttiva 2005/36, ma soprattutto i due Stati membri presentano una sostanziale armonizzazione dei rispettivi ordinamenti in relazione alla professione regolamentata per l'insegnamento.

III) Violazione e falsa applicazione del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007- eccesso di potere – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.

Si ribadisce che gli atti impugnati invalidano la formazione svolta dai cittadini italiani in Romania senza alcuna valutazione sulla singola domanda di riconoscimento dei titoli presentata al MIUR dal sig. Tartaglione Marco.

Tale condotta da parte del Ministero resistente (il cui silenzio inadempimento in punto di violazione del procedimento di riconoscimento in parola, era stato più volte censurato dal Tar adito), in uno al provvedimento amministrativo impugnato, evidenzia profili di illegittimità, rilevato che il citato art. 16 prevede al comma 2 che a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento *“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'Autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”*. Inoltre, al successivo comma 6, prevede: *“Sul riconoscimento provvede l'Autorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi”*.

Deve, dunque, ritenersi che il **riconoscimento vada effettuato sulla scorta della documentazione presentata dall'interessato e sulla effettiva valutazione e comparazione dei titoli presentati, onde consentire le eventuali integrazioni laddove necessarie, ovvero provvedimenti di compensazione**, se applicabili, come espressamente previsti dalla direttiva comunitaria e cristallizzato dalla citata giurisprudenza comunitaria.

L'atto, peraltro emanato ben oltre i quattro mesi dalla presentazione delle istanze, è illegittimo per violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, avendo l'autorità preposta completamente omissivo l'istruttoria individuale delle singole posizioni della ricorrente, sulla scorta di una generica e generalizzata motivazione fondata su errati presupposti fattuali e giuridici, viziata da travisamento dei fatti, senza nemmeno consentire - in ragione delle qualifiche individuali allegate alla domanda di riconoscimento- misure compensative come previsto dall'art. 14 DIR. 2006/35/CE e s.m..

Al riguardo la Commissione Europea nei pareri Chap 2457 e 2458 del 2018 ha chiarito che, secondo la giurisprudenza di Morgenbesser (Causa C-313/01, Morgenbesser, 13 novembre 2003, ECLI: EU: C: 2003: 612, paragrafo 67. 2 Cfr.): *"È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza*

acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata.”

Tale procedura d'esame deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi, su base obiettiva, che il diploma straniero certifichi che il suo titolare possieda conoscenze e qualifiche che sono, se non identiche, almeno equivalenti a quelle certificate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve essere effettuata esclusivamente alla luce del livello delle conoscenze e delle qualifiche che il suo titolare può presumere di possedere alla luce di tale diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione a cui si riferisce il diploma.

Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno ricevuto una formazione come insegnanti in un altro Stato membro dell'UE non qualificato per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le conoscenze e le qualifiche acquisite.

In buona sostanza, la Commissione Europea chiarisce che, anche al di fuori del campo della direttiva 2005/36/CE, i percorsi di studio - quello estero e quello italiano - e le competenze acquisite vanno effettivamente comparate: se le competenze acquisite corrispondono, il titolo estero dovrebbe essere conseguenzialmente riconosciuto, mentre se sono difformi, lo stato membro ospitante deve prevedere e consentire misure e/o prove compensative, ma non può respingere l'istanza di riconoscimento senza la comparazione del percorso seguito all'estero, come illegittimamente ha fatto il MIUR con la Nota del 02.04.2019 e nei pedissequi rigetti individuali, operando una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento.

Infine, l'esame effettuato per determinare se le conoscenze e le qualifiche certificate dal diploma straniero e quelle richieste dalla legislazione dello Stato membro ospitante corrispondono, deve essere effettuato dalle autorità nazionali secondo una procedura conforme ai requisiti del diritto europeo relativo alla tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal trattato ai cittadini comunitari.

Nel caso in esame, risulta addirittura paradossale che il Miur abbia rigettato la domanda di riconoscimento del ricorrente rilevato che, come già rilevato, il sig. Tartaglione Marco non solo è in possesso dell'abilitazione conseguita nello Stato estero attestante espressamente il diritto di insegnare in Romania ed ha perfezionato la

specializzazione sul sostegno in Romania, effettuando un'ulteriore formazione in psicopedagogia prima di accedere alla specializzazione per il sostegno, in Italia non richiesta, ma per di più ha svolto per due anni scolastici consecutivi l'attività di insegnante di sostegno nelle scuole pubbliche in Italia, oltre ad aver accumulato maggiori CFU per il sostegno.

IV) sotto diverso profilo

Nel caso in esame, in base al D. Lgs. n. 206/2007 il regime che regola i “**riconoscimenti professionali**” è disciplinato da un regime generale di riconoscimento (artt. 18-26), ancorché non automatico, ma basato sul confronto tra i percorsi formativo – professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall'art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni).

Le condizioni per il riconoscimento di cui alla richiamata normativa di recepimento sono, come si dirà *infra*, ampiamente rispettate nella documentazione presentata dal ricorrente ai fini del riconoscimento.

Tuttavia, il MIUR prescinde totalmente dalla verifica e dalla comparazione dei percorsi formativi e dei livelli di qualifica, deducendo collettivamente, nella nota impugnata, che “*Questa Amministrazione, prima di procedere alla valutazione della formazione svolta, ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale di tali titoli ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, sia ai fini della specializzazione nel sostegno sia nelle altre discipline*”.

L'avviso n. 5636 del 2 aprile 2019, pedissequamente richiamato nel rigetto individuale e nel decreto di esclusione, sostiene che “*Il Ministero rumeno dichiara che “secondo il Decreto governativo n. 918/2013, i programmi per la formazione degli insegnanti non forniscono un livello di qualifica perché hanno l'obiettivo di sviluppare e certificare le competenze specifiche per l'occupazione di insegnante*”.

Sulla scorta di tale considerazione il MIUR ne deduce che: “*è pertanto evidente che la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena “Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Națională”, e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR.*”

Tale forzata ed inesatta ricostruzione, oltre a non trovare conferma negli atti legislativi rumeni e nelle certificazioni rilasciate dal Ministero dell'Educazione nazionale rumeno, si pone in contrasto con i principi e le finalità della normativa comunitaria, come sopra argomentato.

I titoli rilasciati al ricorrente dalle autorità rumene sono conformi, sussistendo tutti i presupposti e gli elementi giuridici richiesti per il riconoscimento di cui all'art. 13 della DIR. 2006/35/CE.

La norma comunitaria in parola prevede testualmente:

*“**Art. 13 Condizioni del riconoscimento** 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:*

A) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale stato;

B) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11”.

***Articolo 11 Livelli di qualifica** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:*

a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) un diploma che attesta il compimento di

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

***ii) o, NEL CASO DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni.** L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfa i requisiti previsti nella frase precedente;*

d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Ebbene, si ribadisce che il ricorrente, abilitati in Romania, è in possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva comunitaria, avendo conseguito (previo rilascio dell'attestato di riconoscimento del titolo di studio abilitante postliceale o universitario conseguito in Italia) il Nivel I e/o Nivel II, e il Nivel III, che perfeziona la specializzazione per il sostegno, con espressa attestazione (adverintà) del diritto di insegnare.

Le certificazioni in parola sono pertanto conformi alla direttiva, sussistendo i requisiti di cui all'art. 13 sia con riferimento alla lettera a) autorità competente al rilascio, sia alla lettera b) livello di qualifica equivalente di cui all'art. 11 DIR. citata.

Appaiono, pertanto, del tutto illegittimi ed infondati il provvedimento di rigetto individuale e la nota avviso del Miur e per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e dell'art. 11 della DIR 2005/36/CE.

Pertanto, il livello analogo di responsabilità e funzioni, oltre ad essere accertato dalla predetta documentazione dello stato membro di provenienza (in ordine alla specializzazione Romania), è cristallizzato dall'esperienza professionale svolta in Italia.

V) in relazione alla censura **in punto di travisamento dei fatti** si osserva che:

Il MIUR fonda il provvedimento amministrativo impugnato sulla parziale e distorta lettura dell'ordinanza n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016 del Ministero rumeno, sul decreto governativo n. 918/2013 e, specificatamente per il sostegno, sulla legge di istruzione nazionale rumena 1/2011.

In buona sostanza, il Miur pone a fondamento del proprio provvedimento una lettura asistemica e pretestuale di atti e documenti interni ad altro Stato Membro. Tale meccanismo viola la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), che fissa le regole con cui uno Stato membro sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata - o l'esercizio della medesima - al possesso di determinate qualifiche professionali, riconoscendo, per l'accesso a tale professione e il suo esercizio, le qualifiche

professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

In particolare, il MIUR richiama una nota non meglio specificata, e non resa pubblica, del ministero rumeno in cui si affermerebbe che *“il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania”, precisando che “considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica, costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.*

In realtà, in Romania il diritto di insegnare nell’insegnamento pre-universitario è condizionato dal completamento di un programma di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di studio. Il possesso dell’attestato/certificato di completamento della preparazione psicopedagogica è condizione necessaria per ottenere lo statuto di quadro didattico, ma non sufficiente, essendo primordiale il conseguimento degli studi post-liceali o universitari.

A norma dell’ordinanza n. 5414/2016 del ministero rumeno, pure richiamata dall’avviso, ai sensi dell’Art. 2 si prevede testualmente: *“Il certificato di conformità agli studi/certificato che attesta le competenze per la professione di quadro didattico può essere richiesta da parte dei cittadini previsti nell’Art. 1 sulla base di un atto di studi (titolo, certificato, attestato, etc.) rilasciato da un’unità di insegnamento o da una istituzione di insegnamento superiore accreditata, in seno al sistema nazionale di insegnamento della Romania, o in base ad un attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli.”*

Ebbene, **il ricorrente**, prima di accedere ai programmi di formazione psicopedagogica Nivel I, Nivel II e Nivel III, **ha ottenuto**, dal Ministero Nazionale dell'Educazione e della Ricerca Scientifica – Centro Nazionale di riconoscimento ed equipollenza dei diplomi, **l'attestato di riconoscimento degli studi** effettuati in Italia di cui all'art. 2 Ordinanza 5414/2016 del ministero rumeno.

Tale corretta lettura risulta confermata dalla nota prot. n. 13158/19.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania, autenticata e prodotta con traduzione giurata, nella quale si legge *“In Romania, il diritto di insegnamento preuniversitario è condizionato dal completamento di un programma di **preparazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta tramite il titolo di studio** [...]”*.

“Precisiamo che i certificati che attestano la preparazione psicopedagogica di livello I e/o II non possono essere inseriti in modo distinto in uno dei livelli art. 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, affinché, separate, non possono dare accesso alla professione. Tale accesso si ottiene con l'adeguato titolo di studio e con una preparazione psicopedagogica”.

Si ribadisce che il titolo di studio adeguato (postliceale o universitario) è stato, dal ricorrente, conseguito in Italia e riconosciuto in Romania e, per effetto di tale riconoscimento, il sig. Tartaglione ha perfezionato la preparazione psicopedagogica ai fini della abilitazione e della specializzazione per il sostegno in Romania.

Si rileva, altresì, che il Ministero dell'Istruzione in Romania, nella risposta fornita il 7 maggio 2015 al Miur, aveva già chiarito che il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare.

Dalla documentazione allegata al presente ricorso è possibile rinvenire che le motivazioni di cui al rigetto risultano smentite e confliggenti con gli attestati e le certificazioni (adeverința) rilasciate dal *Ministerul Educației Naționale*. Le suddette adeverințe certificano espressamente che il **Nivel I** (livello I – postuniversitario di certificazione per la professione didattica, ottenendo 30 crediti (+5 per l'esame conclusivo), secondo l'*Attestato di completamento* del Programma di studi psicopedagogici, livello I), abilita all'insegnamento preuniversitario obbligatorio (prescolare fascia 3-5 anni, primario fascia 6-10 anni e secondario inferiore fascia d'età 11-14 anni); il **Nivel II** (livello II – postuniversitario di

certificazione per la professione didattica nella sessione di giugno 2017, ottenendo 30 crediti (+5 per l'esame conclusivo), secondo l'*Attestato di completamento del Programma di studi psicopedagogici*, livello II) abilita all'insegnamento secondario superiore (fascia d'età 15-19) e postliceale (fascia d'età 19-21 anni e oltre).

Inoltre, il certificato in parola, tradotto con verbale di giuramento traduzioni, rilasciato dal *Ministerul Educației Naționale* n. 75961 del 03.6.2019 del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania rilasciato al sig. Tartaglione Marco, dove si legge espressamente: *“l'aver accumulato un minimo di 60 crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di laurea e diploma di laurea, riconosciuto attraverso l'Attestato di riconoscimento degli studi rilasciato dal centro Nazionale di riconoscimento ed Equipollenza degli Studi nr. 75892/14.06.2016/A.I., rilasciato in data 17.06.2016 con nr. 87441, permette al signore Tartaglione Marco, nato in data del 21.05.1968, in località Napoli, Italia, IL DIRITTO DI INSEGNARE NELL'AMBITO DI DIRITTO NELL'INSEGNAMENTO PREUNIVERSITARIO OBBLIGATORIO IN ROMANIA”*.

Le certificazioni in parola sono pertanto conformi alla direttiva, sussistendo i requisiti di cui all'art. 13 sia con riferimento alla lettera a) autorità competente al rilascio, sia alla lettera b) livello di qualifica equivalente di cui all'art. 11 DIR. citata.

Per effetto dell'abilitazione conseguita e della specializzazione il ricorrente, abilitato in Romania per l'insegnamento nell'ambito del diritto, può insegnare anche nell'ambito del sostegno.

Appare, pertanto, del tutto illegittimo il generico rigetto del riconoscimento dei titoli rilevato che il ricorrente ha conseguito gli studi postliceali e universitari all'insegnamento in Italia, riconosciuti in Romania, come previsto dalla normativa ivi vigente, in base ad un attestato di riconoscimento degli studi emesso dal Centro Nazionale di Riconoscimento e Omologazione dei Titoli, ed è **altresì in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, nonché della specializzazione per il sostegno conseguiti in Romania** (cfr doc all).

In considerazione dei requisiti per il riconoscimento dettati dalla normativa nazionale di cui al d.lgs. n. 206/2007 e della normativa comunitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE, il rigetto da parte del Miur del riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Romania integra non solo

una violazione delle prefate norme, ma anche un ingiustificato inadempimento degli obblighi nascenti in forza dell'art. 49 CE.

B) SULLA ESCLUSIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO - violazione e falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. **ECCESSO DI POTERE – difetto di istruttoria -travisamento dei fatti- difetto di motivazione.**

Nell'atto generale n. 5636, il Miur sostiene l'esclusione della specializzazione per il sostegno sul presupposto che, in base alla Legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011, *“tale insegnamento rientra in Romania nell'ambito dell'educazione, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno e non frequentino, come avviene invece in Romania, scuole speciali a loro dedicate. Si precisa a tal proposito che nell'ordinamento scolastico italiano il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all'acquisizione di un'abilitazione in una specifica disciplina”*.

Preliminarmente, si osserva che il ricorrente, già abilitato –si ripete- con attestazione del “diritto di insegnare in Romania”, ha perfezionato la specializzazione per il sostegno in Romania, ottenendo *“l'attestato di certificazione delle competenze nell'ambito delle Scienze dell'Educazione programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo: Approcci moderni in psicopedagogia speciale, con 40 crediti di studio (ECTS)”* come da certificato (adverintà) tradotto e giurato, rilasciato da “Romania- Ministero dell'Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica- Università di Bucarest- Facoltà di Psicologia e di Scienze dell'Educazione”.

Ebbene, il Miur sostiene, nell'impugnata nota, che la specializzazione in Italia (come anche in Romania) si può ottenere *“solo in seguito all'acquisizione di un'abilitazione in una specifica disciplina”*. Posto che il ricorrente è anch'esso in possesso di abilitazione in una specifica disciplina, va, altresì, tuttavia, rilevato che, in base all'art. 3 D.M. n. 92/2019, in Italia

possono conseguire la specializzazione per il sostegno: 1) candidati in possesso dell'abilitazione (anche conseguita all'estero e riconosciuta in Italia) all'insegnamento nella scuola secondaria; 2) candidati in possesso di Laurea + 24 CFU Laurea costituente titolo di accesso all'insegnamento – 24 cfu in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche; 3) Candidati in possesso di: Laurea + 3 anni di servizio.

Di tal chè appare legittimo ritenere che la formazione per la specializzazione nel sostegno in Romania venga ottenuta attraverso il conseguimento di analoghi requisiti (abilitazione o laurea e cfu + formazione per la specializzazione sostegno), acquisendo un livello di professionalità finalizzato all'insegnamento sia speciale, sia speciale integrato come previsto dalla Legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011.

La legge, richiamata dall'atto impugnato, prevede alla SEZ XIII Struttura del sistema nazionale ed insegnamento preuniversitario, intitolata “**Insegnamento speciale e speciale integrato**” agli **artt. 48** e ss che “(1) *Educazione speciale e integrata speciali organizzati per le persone con bisogni educativi speciali o altri bisogni educativi stabiliti dal Ministro dell'Istruzione, Gioventù e dello Sport, è fatto per tutti i livelli di istruzione, differenziata , a seconda del tipo e del grado di carenza. (2) **L'istruzione speciale e specialmente integrata** è gratuita ed è generalmente organizzata come un'educazione regolare. A seconda delle esigenze locali, può anche essere organizzato in altre forme, in conformità con la legislazione in vigore*”. Il successivo **art. 49** prevede che “(1) **L'educazione speciale deve essere organizzata, a seconda del caso, in unità di educazione speciale e istituti di istruzione di massa.** (2) **Un'educazione specificamente integrata può essere organizzata in classi speciali e individualmente o in gruppi integrati in classi di massa.** Il numero di formazioni di studio in educazione speciale e specialmente integrata è stabilito dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport, a seconda del tipo e del grado di carenza”.

La relazione Eurydice del 25 gennaio 2019, (Pubblicata in Eurydice <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice>) - Commissione europea - Piattaforma delle politiche nazionali dell'EACEA> Eurydice- Sistemi educativi nazionali –in merito alla *Fornitura di esigenze educative speciali nell'ambito dell'istruzione ordinaria in Romania*, riporta che “**Secondo le disposizioni della legge sull'istruzione, l'integrazione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali si realizza attraverso le seguenti forme di educazione:**

- *All'interno di istituzioni educative distinte, interamente dedicate all'istruzione e alla formazione di bambini con bisogni educativi speciali (**educazione speciale separata**).*
- *Gruppi e classi per bambini con bisogni educativi speciali organizzati all'interno di istituzioni educative tradizionali (**educazione speciale parzialmente integrata**).*
- *All'interno di gruppi e classi organizzate in istituti di istruzione tradizionali (**educazione integrata completa**)”.*

Appare, dunque, errata ed artata la motivazione dell'amministrazione resistente, posto che la legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011 prevede l'istruzione speciale in classi speciali e/o specialmente integrata in classi comuni. In ogni caso, pur volendo ritenere che l'istruzione “speciale” in Romania presenti una non perfetta coincidenza con l'ordinamento scolastico italiano, tale presunta non corrispondenza non legittima il rigetto (per di più collettivo) delle istanze di riconoscimento della specializzazione, come sopra argomentato.

Nessuna norma e/o direttiva comunitaria prevede, infatti, una perfetta coincidenza degli ordinamenti, che di fatto integrerebbe un'insuperabile restrizione al diritto di stabilimento, ma nel caso di professione regolamentata, ai sensi dell'art. 11 DIR. 2006/35/CE, viene richiesto un analogo livello professionale e/o un livello analogo di responsabilità e funzioni. Anzi a norma dell'art. 13 è sufficiente **“attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11”** e, anche al di fuori dell'ambito della direttiva, è richiesta una effettiva comparazione delle competenze individualmente acquisite.

Il ricorrente, dunque, ha perfezionato un percorso assolutamente analogo a quello previsto in Italia. Anzi, il sig. Tartaglione Marco, per perfezionare la specializzazione per il sostegno ha conseguito in Romania i crediti per la formazione psicopedagogica Nivel I, Nivel II, e Nivel III per l'insegnamento speciale, oltre gli ulteriori titoli e crediti formativi perfezionati in Italia anche sul sostegno. In sostanza, ha acquisito una formazione maggiore (e un maggior numero di crediti formativi) rispetto a quella prevista in Italia per i docenti già abilitati all'insegnamento.

A ciò si aggiunga che il sig. Tartaglione ha prestato servizio in qualità di insegnante di sostegno:

-per l' Anno scolastico 2017/18, supplenza a tempo determinato su sostegno dal 19.09.2017 al 30.06.2018 presso liceo artistico statale di latina;

- Anno scolastico 2018/19 supplenza annuale su sostegno dal 14.09.2018 al 30.06.2019

presso liceo artistico statale di latina;

Ebbene, il sig. Tartaglione Marco non solo è in possesso di un livello di qualifica professionale (specializzazione perfezionata in Romania) almeno equivalente a quello richiesto in Italia, ma, per di più, tali competenze e qualifiche professionali di fatto sono confermate ed avvalorate dalla circostanza che il ricorrente ha svolto negli ultimi due anni accademici tali funzioni (insegnante di sostegno) proprio nelle scuole italiane.

Il Miur nell'impugnato atto difetta di qualsivoglia motivazione sul punto.

Riconosce, infatti, che la specializzazione in Romania consente l'accesso nell'ambito dell'educazione speciale, ma travisa il contenuto della legge rumena e, ancora una volta, non effettua alcuna valutazione e comparazione dei contenuti e delle competenze della formazione di specializzazione conseguita in Romania, violando il disposto normativo e i principi comunitari in tema di stabilimento, come più volte richiamati.

C) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento – difetto di motivazione - contraddittorietà

Infine, si rileva la vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionale.

Si osserva, infatti che il Miur ha in passato provveduto ad emettere i decreti di riconoscimento dei titoli rilasciati in Romania in casi esattamente analoghi.

Sul sito istituzionale del Ministero resistente sono pubblicati i mentovati decreti, a decorrere già da giugno 2015. Si richiamano i decreti AOODPIT prot. n. 499 del 12 giugno 2015; AOODPIT prot. n. 69 del 8 febbraio 2016; AOODPIT prot. n. 1341 del 9 dicembre 2015, che dispongono, sulla scorta dei medesimi titoli abilitanti Livello I e Livello II, il *“riconoscimento in favore della cittadina italiana [omissis], delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (Romania), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206”*.

Pertanto, nei decreti, pubblicati sul sito istituzionale Miur, si considerano necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento i requisiti posseduti dalla ricorrente ed allegati nell'istanza rigettata; ovvero:

- che l'interessato/a è cittadino/a italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica giacché ha conseguito la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;
- che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata/a nello Stato membro d'origine;
- che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni comprensivo della formazione didattico-pedagogica;
- che, TENUTO CONTO della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 21 ottobre 2014, che ha subordinato il parere favorevole ad ulteriore approfondimento documentale;
- che VISTA la risposta fornita il 7 maggio 2015 dal competente Ministero dell'Istruzione in Romania – alla richiesta IMI 40754 formulata da questo Ministero, con la quale si certifica che **il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare [...]**;
- che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007.

Inoltre, con specifico riferimento per il **sostegno**, si evidenzia che il MIUR ha già riconosciuto la specializzazione per il sostegno ottenuta in Romania con il decreto n. AOODPIT prot. n. 1339 del 09 dicembre 2015, sulla base dell'attestazione del Corso di Psicopedagogia speciale applicata e management dell'intervento psicopedagogico, conseguito in Romania.

La suddetta attestazione è assolutamente analoga ed equivalente all'attestazione che si invalida con la nota miur 5636, con il rigetto individuale e con il decreto di esclusione dalla graduatoria concorsuale.

Ebbene, il provvedimento di riconoscimento in parola decreta la **conformità della suddetta specializzazione nel sostegno conseguita in Romania**. Emerge, dunque, sotto tale profilo non solo la disparità di trattamento, ma anche la contraddittorietà della motivazione basata – relativamente al sostegno- esclusivamente sulla non corrispondenza dell'ordinamento rumeno e dell'ordinamento italiano nell'ambito dell'insegnamento speciale.

Appare evidente che i medesimi titoli e le medesime condizioni, correttamente, ritenute già sufficienti sia in Romania che in Italia nei precedenti decreti di riconoscimento, sono ora ritenute dal Miur non più idonei, con evidente violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento, viziate da eccesso di potere sotto i profili sopra evidenziati e ferme le violazioni di legge comunitaria e nazionale e del procedimento.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della abilitazione all'insegnamento in Italia negli istituti di istruzione media superiore nell'ambito della materia indicata dal ricorrente nella domanda di riconoscimento e della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania; nonché l'annullamento del decreto di esclusione del MIUR USR Lazio; con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai Difensori antistatari.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti e i documenti del procedimento non in possesso del ricorrente.

Si allega:

- Procura alle liti;
- Rigetto individuale Miur;
- Provvedimento di esclusione procedura concorsuale ddg 15/2018
- Nota Miur avviso n. 5636 del 02 aprile 2019;
- Domanda riconoscimento;
- Titoli di studio in Italia;
- Riconoscimento titolo studio;
- Adverinta Ministero Rumeno con diritto di insegnare;
- Nivel I, Nivel II e Nivel III;
- Traduzioni giurate;
- Domanda partecipazione concorso;

STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino

Pec: avv.andreadelongis@pec.it; idatomasiello@pec.it.

- Autodichiarazione servizi prestati;
- Relazione Eurydice del 25.01.2019;
- Nota prot. n. 13158/19.04.2019 del Direttore Generale del Ministero dell'Educazione Nazionale in Romania;
- Decreti Miur AOODPIT prot. n. 499 del 12 giugno 2015; AOODPIT prot. n. 69 del 8 febbraio 2016; AOODPIT prot. n. 1341 del 9 dicembre 2015; AOODPIT prot. n. 1339 del 09 dicembre 2015.

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad Euro 325,00.

Benevento - Roma lì 19.07.2019

Avv. Ida Tomasiello

Avv. Andrea de' Longis